

LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Quanto conviene rivalutare le partecipazioni? - pag. 2
- Paga l'IRPEF il residente all'estero in smart working in Italia per più di 183 giorni - pag. 5
- Autofattura per splafonamento con modifica della bozza della LIPE - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Riscatto della laurea ai fini pensionistici: come fare la scelta giusta - pag. 9
- Formazione 4.0: di quanto si riduce il costo del lavoro dipendente - pag. 11
- Green pass in azienda: comincia il conto alla rovescia. Come organizzare le verifiche - pag. 14
- Filieri agricole e della pesca: domande di esonero contributivo entro il 6 ottobre - pag. 16

FINANZIAMENTI

- Acquisto auto usate: quanto conviene con gli incentivi statali - pag. 17
- Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione: domande entro il 6 ottobre - pag. 19

IMPRESA

- Con la composizione negoziata misure fiscali di favore per gli imprenditori. Quali sono - pag. 20
- Profili strategici e operativi per la crescita dello studio professionale - pag. 23

IN EVIDENZA

Green pass in azienda: comincia il conto alla rovescia. Come organizzare le verifiche

di Paolo Stern - Consulente del lavoro Nexumstp S.p.A

Imprese e consulenti cercano di definire, in attesa di chiarimenti amministrativi, come organizzare le proprie attività di verifica sul green pass dal prossimo 15 ottobre. Da quella data, e fino alla fine dell'anno, per accedere a luoghi di lavoro sarà necessario il lasciapassare verde. Il lavoratore non munito di un green pass valido al momento di accedere al luogo di lavoro si troverà automaticamente in condizione di "assente ingiustificato" con la perdita della retribuzione, diretta e indiretta, ma non sarà sanzionabile disciplinarmente. Quali linee guida seguire per predisporre i controlli richiesti per legge?

Assenza ingiustificata o sospensione? Controllo da remoto o ai cancelli? **Sanzioni disciplinari** sempre impossibili? Sono alcuni degli interrogativi ai quali consulenti e avvocati che assistono le imprese devono cominciare a rispondere.

Proviamo a fornire indicazioni operative sulla base delle vigenti fonti disponibili. In primo luogo, le principali disposizioni da tener presente per **organizzare i controlli aziendali** sono: Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127;

· D.P.C.M. 17 giugno 2021;

· Legge 17 giugno 2021 n. 87;



Autofattura per splafonamento con modifica della bozza della LIPE

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

L'acquisto senza IVA oltre il plafond disponibile può essere regolarizzato dall'esportatore abituale per evitare l'applicazione della sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell'imposta. In caso di emissione di autofattura, l'Agenzia delle Entrate non è in grado di distinguere se, a fronte dello splafonamento, l'IVA sia già stata regolarizzata con versamento tramite modello F24 o se debba, invece, essere assolta in sede di liquidazione periodica. Ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA, l'autofattura è annotata in entrambi i registri e richiede la modifica della bozza della LIPE se l'esportatore abituale ha già assolto l'imposta tramite modello F24. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in risposta a una FAQ.

Qualora siano effettuate operazioni interessi.

senza addebito dell'imposta oltre il limite del plafond disponibile, nei confronti dell'esportatore abituale si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100 al 200% dell'imposta), oltre al recupero al proprio fornitore, restando, comunque, a carico dell'esportatore

La violazione può essere, tuttavia, **regolarizzata** mediante **tre procedure alternative**, consistenti (risoluzione n. 16/E/2017): nella richiesta di emissione della **nota di variazione in aumento** (art. 16 del D.Lgs. n. 471/1997), oltre al recupero al proprio fornitore, restando, comunque, a carico dell'esportatore



Fisco

Calcola il risparmio

Quanto conviene rivalutare le partecipazioni?

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Il decreto Sostegni bis ha prorogato il termine entro il quale i contribuenti possono rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2021, versando un'imposta sostitutiva dell'11% (anche in forma rateale). Il termine entro cui l'imposta sostitutiva deve essere versata e deve essere redatta la perizia giurata è fissato al 15 novembre. Nel calcolo di convenienza se effettuare o meno la rivalutazione occorre considerare, da un lato, se e quando avverrà la vendita e a quale prezzo e, dall'altro, i costi della rivalutazione medesima (imposta sostitutiva e perizia).

Chi

Contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2021, detenevano titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi fossero rappresentativi di una partecipazione qualificata o non qualificata e che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e, cioè:

- le **persone fisiche**, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- le **società semplici** e le **società ed associazioni** ad esse **equiparate** ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- i **soggetti non residenti**, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Cosa

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), TUIR per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data. Quest'ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita **perizia giurata di stima**.

La perizia può essere asseverata sia presso la cancelleria del Tribunale, che alternativamente presso l'Ufficio del Giudice di Pace o presso un Notaio.

Come

La procedura di **rideterminazione del costo o valore di acquisto** delle **partecipazioni** è condizionata al versamento di un'**imposta sostitutiva** nella misura dell'**11%** del valore risultante dalla perizia sia per le partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate, redatta da professionisti abilitati.

Il valore periziato deve essere riferito all'intero patrimonio sociale. La perizia, unitamente ai dati

identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

Nel caso di rideterminazione del valore di parte delle quote, il valore delle stesse è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa (circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E).

Il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative ed anche quando l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente (circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E). Nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, par. 11.).

Il valore rideterminato delle partecipazioni deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi (righi RT105 e RT106)**. Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi (istruzioni per la compilazione della dichiarazione PF 2021).

Quando

Per poter utilizzare il **valore "rideterminato"**, in luogo del **costo storico**, il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed

effettuare il pagamento dell'imposta è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.

Da ultimo, il decreto Sostegni bis (art. 14, comma 4-bis, D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021) ha fissato al **15 novembre 2021** la data entro cui deve essere redatta la perizia di stima e versata l'imposta sostitutiva.

Leggi anche Rivalutazione terreni e partecipazioni: l'imposta sostitutiva si paga al 15 novembre

L'imposta sostitutiva può essere **rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**, da versarsi contestualmente.

La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze, in caso di cessione delle partecipazioni stesse.

Calcola il risparmio

La rivalutazione della quota è finalizzata a conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse consentendo al contribuente di **"sterilizzare"** la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione, assumendosi quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.

In caso di mancata rivalutazione, le plusvalenze sono tassate ai sensi dell'art. 67 TUIR, con l'**aliquota del 26%** (art. 1, commi da 999 a 1002, della legge n. 205/2017).

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori (art. 5, comma 5, della legge n. 448/2001).

Risparmio %

Caso n. 1

Il Socio A persona fisica possiede - non in regime di impresa - una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 10% del capitale sociale. La quota è stata acquistata al prezzo di 450.000 euro.

La perizia stima il valore dell'intera partecipazione (100%) pari a 20.000.000 di euro; quindi, il valore della quota societaria del Socio A è pari alla frazione del patrimonio netto rivalutato della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa: 2.000.000 (10%)

Il Socio A cede la partecipazione posseduta al prezzo di 2.000.000 di euro.

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva: 11% di 2.000.000 = 220.000;
- costo (ipotizzato) della perizia: 20.000 + IVA (22%) = 24.400;
- costo della perizia riferito alla quota di partecipazione: 2.440

Totale: **222.440**

Ipotesi 2: senza rivalutazione

- Plusvalenza realizzata: 1.550.000 (2.000.000 - 450.000)
- Tassazione ordinaria: **403.000** (1.550.000 x 26%).

In questo caso, la convenienza alla rivalutazione è evidente.

Caso n. 2

Il Socio A persona fisica possiede - non in regime di impresa - una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 10% del capitale sociale. La quota è stata acquistata al prezzo di 450.000 euro.

La perizia stima il valore dell'intera partecipazione (100%) pari a 5.000.000 euro; quindi, il valore della quota societaria del Socio A è pari alla frazione del patrimonio netto rivalutato della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa: 500.000 (10%)

Il Socio A cede la partecipazione posseduta al prezzo di 500.000 euro.

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva: 11% di 500.000 = 55.000;
- costo (ipotizzato) della perizia: 5.000 + IVA (22%) = 6.100
- costo della perizia riferito alla quota di partecipazione: 610

Totale: **55.610**

Ipotesi 2: senza rivalutazione

- Plusvalenza realizzata: 50.000 (500.000 - 450.000)
- Tassazione ordinaria: **13.000** (50.000 x 26%).

In questo caso, la rivalutazione comporta un onere superiore rispetto alla tassazione ordinaria.

Caso n. 3

Il Socio A persona fisica possiede - non in regime di

impresa - una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 10% del capitale sociale. La quota è stata acquistata al prezzo di 450.000 euro.

La perizia stima il valore dell'intera partecipazione (100%) pari a 10.000.000 euro; quindi, il valore della quota societaria del Socio A è pari alla frazione del patrimonio netto rivalutato della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa: 1.000.000 (10%)

Il Socio A cede la partecipazione posseduta al prezzo di 1.000.000 euro.

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva: 11% di 1.000.000 = 110.000;
- costo (ipotizzato) della perizia: 10.000 + IVA (22%) = 12.200;
- costo della perizia riferito alla quota di partecipazione: 1.220

Totale: **111.220**

Ipotesi 2: senza rivalutazione

- Plusvalenza realizzata: 550.000 (1.000.000 - 450.000)
- Tassazione ordinaria: **143.000** (550.000 x 26%).

In questo caso, la rivalutazione comporta un risparmio rispetto alla tassazione ordinaria.

Caso n. 4

Il Socio A persona fisica possiede - non in regime di impresa - una quota di partecipazione in una S.r.l. pari

al 10% del capitale sociale. La quota è stata acquistata al prezzo di 450.000 euro.

La perizia stima il valore dell'intera partecipazione (100%) pari a 10.000.000 euro; quindi, il valore della quota societaria del Socio A è pari alla frazione del patrimonio netto rivalutato della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa: 1.000.000 (10%)

Il Socio A cede la partecipazione posseduta al prezzo di 1.200.000 euro.

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva: 11% di 1.000.000 = **110.000**;
- costo (ipotizzato) della perizia: 10.000 + IVA (22%) = 12.200;
- costo della perizia riferito alla quota di partecipazione: **1.220**

- plusvalenza realizzata: 198.780 (1.200.000 - 1.000.000 - 1.220)

- Irpef sulla plusvalenza: **51.683** (198.780 x 26%)

Totale: **162.903**

Ipotesi 2: senza rivalutazione

- Plusvalenza realizzata: 750.000 (1.200.000 - 450.000)
- Tassazione ordinaria: **195.000** (750.000 x 26%).

La rivalutazione comporta un risparmio rispetto alla tassazione ordinaria.

Fisco

Interpretazione rigorosa delle Entrate

Paga l'IRPEF il residente all'estero in smart working in Italia per più di 183 giorni

di Sara Mecca - Avvocato e Docente della Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza

La persona fisica residente all'estero che percepisce redditi da lavoro dipendente da un datore di lavoro collocato nel Paese di residenza, deve pagare l'IRPEF in Italia se ha lavorato fisicamente nel territorio italiano in smart working per più di 183 giorni. A nulla rileva, a tal fine, la situazione di emergenza causata dalla pandemia da Covid-19. L'interpretazione rigorosa fornita dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 626 del 2021 avrà sicuramente importanti ripercussioni poiché molti cittadini italiani, residenti all'estero e che si trovavano in smart working, sono stati spinti a rientrare temporaneamente nel nostro Paese per svolgere da qui l'attività lavorativa.

La dipendente di una società lussemburghese, cittadina italiana iscritta all'AIRE, presentava un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo chiarimenti in merito al **regime fiscale applicabile** al reddito di lavoro dipendente percepito nel 2020. La stessa dichiarava, infatti, di aver svolto la propria attività lavorativa **in Italia** da marzo 2020 ad oggi, lavorando in **smart working** a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Secondo l'istante, il reddito prodotto nell'annualità 2020 doveva essere tassato in Lussemburgo, non avendo alcun rilievo il luogo nel quale la prestazione lavorativa era stata svolta. Se una persona fisica residente fiscalmente all'estero sia stata costretta a prolungare il periodo di soggiorno in Italia a causa della straordinaria ed eccezionale situazione della pandemia, tale circostanza dovrebbe essere tenuta in considerazione al fine di stabilire il **Paese in cui il reddito va dichiarato**. Il reddito percepito - secondo l'istante - non doveva essere assoggettato a tassazione in Italia, non avendo rilievo il luogo fisico da cui la prestazione venisse svolta.

Cosa dispone la normativa

L'art. 2 TUIR, comma 1, prevede che i soggetti passivi dell'IRPEF sono le persone fisiche, **residenti e non residenti** nel territorio dello Stato. In particolare, i soggetti residenti pagano l'imposta su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, mentre i non residenti soltanto su **quelli prodotti nel territorio dello Stato** (art. 3).

Il comma 2 dell'art. 2 specifica, poi, che ai fini del pagamento dell'imposta, si considerano residenti coloro che **per la maggior parte del periodo di imposta** sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Il concetto di domicilio e/o residenza

Secondo la normativa, dunque, una persona fisica si considera fiscalmente residente in Italia se risulta iscritta nelle **Anagrafi comunali della popolazione residente**; se ha nel territorio dello Stato il **domicilio** o la **residenza** ai sensi del Codice civile.

Tali **requisiti** sono tra loro **alternativi** e non concorrenti: sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.

Occorre, a tal proposito, rifarsi alle nozioni civilistiche di residenza e di domicilio, nonché all'interpretazione che di esse ha fornito nel tempo la Corte di Cassazione (si veda ad esempio la sentenza n. 11620/2021, secondo cui l'individuazione del domicilio deve essere riconoscibile a terzi per poter assumere rilevanza e tale riconoscibilità deve essere individuata in relazione alla gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali, prioritariamente rispetto al luogo delle relazioni affettive e familiari).

Ai sensi dell'art. 43 c.c., il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la **sede principale dei suoi affari e interessi**, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la **dimora abituale**.

Ne deriva che la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente e la conseguente **iscrizione all'AIRE non è un requisito sufficiente** per determinare la residenza al di fuori del territorio dello Stato, allorché il soggetto abbia ancora nel territorio predetto il proprio domicilio, inteso come "sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali". In sostanza, il **centro principale degli interessi vitali** del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.

Quanto, poi, al concetto di residenza, essa è definita dal Codice civile come "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

Pertanto, si può affermare che essa è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, concorrendo a instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - con la risposta a interpello n. 626 del 27 settembre 2021 ha ritenuto di discostarsi dalla soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente, chiarendo che i redditi percepiti da questa vanno **sottoposti a tassazione in Italia**.

L'Amministrazione ricorda che l'art. 23, comma 1, lettera c), TUIR stabilisce che si considerano prodotti in Italia "i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato".

L'art. 15 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Lussemburgo prevede poi, al paragrafo 1, la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell'altro Stato contraente: ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

E ancora, il paragrafo 2 del medesimo art. 15, prevede la **tassazione esclusiva nello Stato di residenza** anche per i redditi erogati in corrispettivo di un'attività di lavoro subordinato svolta nell'altro Stato, sempreché ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non superano i 183 giorni annui;
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Infine, per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

Pertanto, in base al combinato disposto dell'art. 15 della Convenzione e dell'art. 23 TUIR, si ritiene che il reddito percepito dalla contribuente residente in Lussemburgo, per l'attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020, **rilevi fiscalmente anche nel nostro Paese**.

Peraltro, dal momento che l'istante ha dichiarato di aver soggiornato in Italia per più di 183 giorni, non può trovare applicazione il disposto del paragrafo 2 dell'art. 15 della Convenzione, non sussistendo il requisito di cui alla lettera a). La conseguente doppia imposizione sarà risolta attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.

Alcune considerazioni

Tale chiarimento risulta senza dubbio attuale.

La pandemia da Covid-19 ha infatti spinto molti cittadini italiani, residenti all'estero e dipendenti di datori di lavoro esteri, che si trovavano in smart working, a **rientrare temporaneamente** in Italia per svolgere da qui la propria attività lavorativa, magari nella convinzione che da un punto di vista fiscale non cambiasse nulla.

In realtà, l'Agenzia delle Entrate ha ora chiarito che - se il **periodo di permanenza in Italia** ha **superato 183 giorni** in un periodo di imposta - quel **reddito** deve essere considerato **fiscalmente rilevante in Italia**.

Fisco

Registri IVA precompilati

Autofattura per splafonamento con modifica della bozza della LIPE

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

L'acquisto senza IVA oltre il plafond disponibile può essere regolarizzato dall'esportatore abituale per evitare l'applicazione della sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell'imposta. In caso di emissione di autofattura, l'Agenzia delle Entrate non è in grado di distinguere se, a fronte dello splafonamento, l'IVA sia già stata regolarizzata con versamento tramite modello F24 o se debba, invece, essere assolta in sede di liquidazione periodica. Ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA, l'autofattura è annotata in entrambi i registri e richiede la modifica della bozza della LIPE se l'esportatore abituale ha già assolto l'imposta tramite modello F24. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in risposta a una FAQ.

Qualora siano effettuate operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del plafond disponibile, nei confronti dell'esportatore abituale si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997 (**dal 100 al 200% dell'imposta**), oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.

La violazione può essere, tuttavia, **regolarizzata** mediante **tre procedure alternative**, consistenti (risoluzione n. 16/E/2017):

- nella richiesta di emissione della **nota di variazione in aumento** al proprio fornitore, restando, comunque, a carico dell'esportatore abituale il pagamento degli interessi e della sanzione, anche tramite l'istituto del ravvedimento operoso;
- nell'emissione di un'**autofattura** contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata, da versare con modello F24 insieme agli interessi;
- nell'emissione di un'**autofattura**, con le caratteristiche sopra richiamate, entro il 31 dicembre dell'anno dello splafonamento, da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica.

Autofattura elettronica

L'autofattura emessa in applicazione della seconda e della terza procedura deve essere trasmessa, **in formato elettronico**, per mezzo del Sistema di Interscambio, con il **codice TD21** (autofattura per splafonamento), ed è recapitata solo al soggetto emittente.

I dati di quest'ultimo devono essere riportati sia nel campo "**CedentePrestatore**" che nel campo "**CessionarioCommittente**". nel campo "**Data**" deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo splafonamento.

Nel caso in cui l'esportatore abituale emetta

un'autofattura diversa per ogni fornitore occorre riportare nel campo "**DatiFattureCollegate**" gli estremi della fattura oggetto di regolarizzazione. Nel diverso caso in cui sia emessa un'autofattura riepilogativa, i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori possono essere indicati in un **allegato dell'autofattura**.

Riflessi sulle bozze dei documenti precompilati
Rispetto alle informazioni trasmesse con il codice TD21, l'Agenzia delle Entrate **non è in grado di distinguere** se, a fronte dello splafonamento, l'IVA sia **già stata regolarizzata** con versamento tramite modello F24 o se debba, invece, essere **assolta in sede di liquidazione periodica**.

Pertanto, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA, l'autofattura trasmessa mediante il Sistema di Interscambio è trattata come se l'imposta dovesse essere regolarizzata in sede di liquidazione periodica, con la conseguente annotazione in entrambi i registri.

Spetta, quindi, all'esportatore abituale che abbia **già assolto l'IVA** con versamento tramite modello F24, provvedere a **modificare la bozza della comunicazione della liquidazione** relativa al periodo di riferimento.

Detrazione dell'IVA pagata a seguito dell'accertamento dello splafonamento

Nell'ipotesi in cui siano stati **contestati acquisti senza il pagamento dell'imposta oltre il limite del plafond disponibile**, l'esportatore abituale ha la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, al più tardi, con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo** a quello in cui ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi (circolare n. 35/E/2013, § 3.3).

Sebbene, infatti, l'art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 preveda l'esercizio della detrazione da parte

del cessionario/committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente/prestatore, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di accertamento sia riconosciuta anche nel caso in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore dell'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.

Previa annotazione sul registro degli acquisti di un documento - al quale allegare per completezza l'atto di accertamento, l'eventuale istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie e l'attestato di

versamento dal quale si evinca l'ammontare dell'imposta versata, nonché il titolo giustificativo della detrazione d'imposta - l'esportatore abituale può legittimamente **far confluire il credito IVA** già nella **prima liquidazione periodica successiva** al pagamento, fermo restando il termine ultimo sopra richiamato per esercitare il predetto diritto.

Laddove, invece, tale soggetto intenda recuperare il credito direttamente con la dichiarazione annuale l'importo può essere indicato nel **rigo VF24 come variazione d'imposta** (risposta a interpello n. 422/E/2021).

Lavoro e Previdenza

Servizio online INPS

Riscatto della laurea ai fini pensionistici: come fare la scelta giusta

di Michele Dalla Sega - Adapt Junior Fellow

Sul riscatto agevolato della laurea l'INPS ha avuto modo di sciogliere i numerosi dubbi interpretativi sorti e di fare chiarezza su diversi aspetti della disciplina. Al di là però degli aspetti tecnici, la scelta di riscattare i periodi di studio universitario implica la necessità di avere chiari i relativi costi e le modalità di pagamento degli oneri, il periodo di decorrenza del trattamento previdenziale e il beneficio pensionistico stimato. Per aiutare a orientarsi tra queste variabili l'INPS ha reso disponibile un nuovo servizio on line.

La questione del **riscatto dei periodi di studio universitario** torna periodicamente al centro dell'attenzione, alla luce delle novità normative sul punto, nonché dei chiarimenti dell'INPS.

Sul primo fronte, un importante segnale da parte del legislatore è arrivato nel 2019, quando con il D.L. n. 4/2019 è stata introdotta una **nuova forma agevolata**, rispetto alla modalità ordinaria, per riscattare il periodo universitario per tutta la durata del ciclo, riferita ai lavoratori iscritti a qualsiasi cassa che non siano già pensionati, purché i periodi da riscattare ricadano sotto la competenza del **metodo di calcolo contributivo**.

Leggi anche Riscatto laurea agevolato per chi sceglie la pensione contributiva

Riscatto agevolato della laurea: domanda e ambito di applicazione

Il riscatto agevolato della laurea, oltre a riscuotere un certo interesse nell'opinione pubblica, ha suscitato alcuni dubbi interpretativi rispetto all'applicazione del nuovo regime, puntualmente chiariti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In primo luogo, l'INPS, con la circolare 106 del 2019, ha chiarito le modalità attraverso le quali, nel caso in cui la **domanda di riscatto** sia già stata presentata secondo il regime ordinario, è consentita la presentazione di una nuova richiesta secondo il regime agevolato, a condizione che il riscatto del corso di studi non sia già stato definito con l'integrale pagamento dell'onere dovuto.

Di particolare rilievo, poi, è stato l'intervento della circolare interpretativa n. 6 del 2020. Con tale atto di prassi, l'INPS ha esteso la platea dei potenziali beneficiari anche a coloro che abbiano conseguito la **laurea** prima del **1° gennaio 1996**, a condizione che i richiedenti, precedentemente alla domanda di riscatto, abbiano esercitato l'opzione per la liquidazione dell'assegno pensionistico con il sistema contributivo. In questo modo, contrariamente a quanto prevede la formulazione letterale della norma, sono stati ricompresi

anche periodi che ordinariamente non ricadono sotto la competenza del sistema contributivo.

Riscatto laurea agevolato e pace contributiva

Un ulteriore dubbio è emerso recentemente, anche in confronto all'altra grande novità in materia di riscatto della riforma del 2019, ossia la "pace contributiva", finalizzata a consentire ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di **coprire i buchi contributivi** fra un lavoro e l'altro. Numerosi quesiti sono stati rivolti all'INPS riguardo la natura, sperimentale o meno, delle due misure. In questo caso, attraverso il messaggio 1921 del 2021, l'Istituto, se da un lato ha confermato che la "pace contributiva" è una misura sperimentale limitata al triennio 2019-2021 (salvo proroga), dall'altro lato ha chiarito che il riscatto agevolato della laurea è invece sempre possibile, dato che si tratta di una misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.

Servizio online dell'INPS

Negli ultimi tre anni, quindi, l'INPS ha avuto modo di fare chiarezza sugli aspetti meno chiari di questa novità normativa, volta ad agevolare la valorizzazione sul piano previdenziale di periodi in cui i soggetti interessati non abbiano svolto un'attività lavorativa e non siano stati versati contributi.

Al di là di questi aspetti tecnici, però, la scelta del riscatto dei periodi di studio universitario implica la necessità di avere chiaro:

- il quadro sui **costi** di tale operazione;
- le **modalità** di pagamento degli oneri;
- il **periodo** di decorrenza del trattamento previdenziale;
- il **beneficio** pensionistico stimato conseguente al pagamento dell'onere.

Si tratta di aspetti complessi, specialmente per i più giovani, che sono appena entrati o stanno per entrare nel mondo del lavoro e per tale motivo vedono come particolarmente lontano il proprio traguardo pensionistico.

Per questo motivo, andrà osservato con particolare interesse il funzionamento del **nuovo servizio online**, predisposto dall'INPS e presentato nella [circolare n. 3080 del 2021](#).

Tutti gli utenti interessati a valutare l'opzione del riscatto dei periodi di studio universitario, secondo i **3 regimi** attualmente previsti (ordinario, agevolato, per gli inoccupati), possono inserire in maniera anonima, nell'apposita sezione del sito dell'INPS, alcune informazioni in merito alla propria situazione lavorativa e contributiva attuale. In questo modo si potrà ottenere dall'Istituto una prima **simulazione** orientativa in merito ai nodi appena presentati (tipologia di regime, costi, decorrenza del trattamento, beneficio pensionistico stimato) legati al riscatto del periodo di studi.

Leggi anche Riscatto agevolato della laurea: perché e quanto conviene

Al momento, il servizio è previsto **solo** per:

- gli **inoccupati**;
- coloro che rientrano interamente nel sistema di

calcolo **contributivo** della futura pensione.

L'obiettivo dell'INPS, però, è quello di estendere in seguito il servizio anche a coloro che hanno periodi di riscatto o lavorativi collocati nel sistema di calcolo retributivo. Va inoltre aggiunto che, per coloro che necessitino di un approfondimento maggiormente dettagliato, è prevista la possibilità di autenticarsi tramite SPID o le altre credenziali accettate dai servizi dell'INPS, per poter basare la simulazione sui dati effettivamente presenti negli archivi dell'Istituto e eventualmente procedere nell'inoltrare della domanda di riscatto.

In conclusione

Dopo i numerosi chiarimenti tecnici di questi tre anni, arriva così un'importante **novità pratica** per agevolare gli utenti su scelte che riguardano il proprio futuro previdenziale. Si tratta di un passo ulteriore e che potrà essere di esempio anche in merito ad altri istituti, nell'ottica di continuare il processo di progressiva telematizzazione e semplificazione avviato già da diverso tempo dall'INPS.

Lavoro e Previdenza

Calcola il risparmio

Formazione 4.0: di quanto si riduce il costo del lavoro dipendente

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Le imprese che decidono di investire nella formazione del proprio personale dipendente nell'ambito delle tecnologie 4.0 hanno diritto ad un credito d'imposta dedicato, che è stato oggetto di ampliamento ad opera della legge di Bilancio 2021. L'intensità della misura varia in relazione alle dimensioni dell'impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 300 mila euro. Beneficiari sono tutti i datori di lavoro residenti nel territorio dello Stato, inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Quanto incide sulla riduzione del costo del lavoro?

Chi

Il **credito d'imposta formazione 4.0**, introdotto a partire dal 2018, è stato reso ancora più conveniente per le imprese grazie alle modifiche apportate alla misura dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l), che ha ampliato il range di **costi agevolabili**.

Beneficiari sono tutti i **datori di lavoro residenti nel territorio dello Stato**, inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Restano dunque **escluse** unicamente:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

La fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa

Rientrano nel campo di applicazione del credito d'imposta in esame le attività di formazione volte all'acquisizione di **competenze e conoscenze specifiche** riferite ad uno o più dei seguenti ambiti:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cybersecurity;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;

- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

L'attività formativa svolta deve inoltre riguardare uno o più dei seguenti **ambiti aziendali**:

- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione.

Attenzione

Il credito d'imposta non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata dall'impresa per **adeguarsi ad obblighi di legge** (es. salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell'ambiente).

Le spese ammissibili al credito d'imposta includono:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- spese di viaggio, materiali, forniture con attinenza diretta al progetto; l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. In particolare, sono ammissibili sotto questa voce la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei cd. ratei (di Tfr, di mensilità aggiuntive, di ferie/permessi/ROL) maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte e le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Come

Le lezioni possono essere svolte in **modalità e-learning** ovvero on line, purché sia possibile verificare l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (Ministero dello

Sviluppo Economico, circolare 3 dicembre 2018, n. 41208).

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:

- per le **piccole imprese**: 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le **medie imprese**: 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le **grandi imprese**: 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti **svantaggiati o molto svantaggiati** (DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 ottobre 2017).

Attenzione

Le spese ammissibili devono risultare da un'**apposita certificazione**, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione, da allegare al bilancio. A fronte delle spese sostenute il datore di lavoro ha diritto ad un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro. Sono escluse dall'obbligo di certificazione le **imprese con bilancio revisionato**.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare:

- una **relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore **documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i **registri nominativi** di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, utile alla valutazione dell'andamento, della diffusione e dell'efficacia delle misure agevolative.

Quando

Il credito d'imposta spettante può essere utilizzato in

compensazione mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate con il codice tributo 6897, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili.

Il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati all'effettivo invio della **comunicazione al Ministero del Lavoro**.

Calcola il risparmio

Ipotesi di azienda che occupa 15 dipendenti e avvia un percorso formativo 4.0 per 5 dipendenti dell'area commerciale (per rafforzare le tecniche di vendita e analisi del mercato per mezzo di specifici software) e 10 operai (per ottimizzare le attività di produzione logistica)

L'azienda decide di organizzare un **percorso formativo di durata complessiva pari a 400 ore**.

A) Costo orario medio lordo azienda per i dipendenti dell'area commerciale pari a 13,7 euro.

B) Costo orario medio lordo azienda per i dipendenti operai pari a 12 euro.

Per poter usufruire del credito di imposta conto formazione, l'azienda deve affrontare **spese generali** indirette per 1.600 euro e spese per materiali e forniture di importo pari a 200 euro. E' inoltre previsto un compenso di 2.000 euro per l'attività di certificazione contabile.

Sul totale complessivo del costo sostenuto, inclusivo di retribuzione, oneri e spese, va applicato il credito di imposta.

% Risparmio

In base ai dati esposti in tabella, è possibile osservare che, nonostante i costi accessori, di gestione e di certificazione, le aziende che decidono di ricorrere al credito di imposta per la formazione 4.0 ottengono una **riduzione pari al 40%** con intensità del credito pari al 60% (32% con intensità del credito pari al 50%) sul complessivo costo del lavoro per le ore di formazione erogata.

Il margine di convenienza tuttavia si riduce notevolmente nelle **aziende di maggiori dimensioni**, fino ad attestarsi al 4% in caso di credito di imposta spettante in misura pari al 30%.

	Costo del lavoro	Credito imposta 4.0
Retribuzione erogata	1.618 euro (operai) 1.850 euro (impiegati)	1.618 euro (operai) 1.850 euro (impiegati)
Contribuzione INPS	470 euro (operai) 518 euro (impiegati)	470 euro (operai) 518 euro (impiegati)
Contribuzione INAIL	55 euro (operai) 9 euro (impiegati)	55 euro (operai) 9 euro (impiegati)

Totale orario	12 euro (operai) 13,70 euro (impiegati)	12 euro (operai) 13,70 (impiegati)
Totale complessivo	4.800 euro (operai) 5.480 euro (impiegati)	4.800 euro (operai) 5.480 euro (impiegati)
Spese 4.0	0	3.800 euro
Credito imposta	0	Intensità credito 60% = 7.912 euro Intensità credito 50% = 7.040 euro Intensità credito 40% = 5.632 euro Intensità credito 30% = 4.224 euro
Totale Costo 400 ore	10.280 euro	Intensità credito 60% = 6.168 euro Intensità credito 50% = 7.040 euro Intensità credito 40% = 8.448 euro Intensità credito 30% = 9.856 euro
Risparmio %		Intensità credito 60% = risparmio 40% Intensità credito 50% = risparmio 32% Intensità credito 40% = risparmio 18% Intensità credito 30% = risparmio 4%

Lavoro e Previdenza

Consigli pratici

Green pass in azienda: comincia il conto alla rovescia. Come organizzare le verifiche

di Paolo Stern - Consulente del lavoro Nexumstp S.p.A

Imprese e consulenti cercano di definire, in attesa di chiarimenti amministrativi, come organizzare le proprie attività di verifica sul green pass dal prossimo 15 ottobre. Da quella data, e fino alla fine dell'anno, per accedere a luoghi di lavoro sarà necessario il lasciapassare verde. Il lavoratore non munito di un green pass valido al momento di accedere al luogo di lavoro si troverà automaticamente in condizione di "assente ingiustificato" con la perdita della retribuzione, diretta e indiretta, ma non sarà sanzionabile disciplinarmente. Quali linee guida seguire per predisporre i controlli richiesti per legge?

Assenza ingiustificata o sospensione? Controllo da remoto o ai cancelli? **Sanzioni disciplinari** sempre impossibili? Sono alcuni degli interrogativi ai quali consulenti e avvocati che assistono le imprese devono cominciare a rispondere.

Proviamo a fornire indicazioni operative sulla base delle vigenti fonti disponibili.

In primo luogo, le principali disposizioni da tener presente per **organizzare i controlli aziendali** sono:

- Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127;
- D.P.C.M. 17 giugno 2021;
- Legge 17 giugno 2021 n. 87;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra Governo e le parti sociali e successivamente aggiornato in data 6 aprile 2021;
- D.lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

In questo quadro normativo di riferimento si deve muovere l'azione del datore di lavoro tenendo sempre a mente gli obblighi generali in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro derivanti dall'art. 2087 del Codice Civile.

Leggi anche Green pass nelle aziende. È necessario rispondere ai tanti dubbi

Assenza ingiustificata o sospensione dal lavoro

La versione del decreto legge pubblicata in Gazzetta evidenzia come la conseguenza per un lavoratore che non abbia, o non esibisca, un green pass valido al momento di accedere al luogo di lavoro sia quella di trovarsi automaticamente in condizione di "assenza ingiustificata".

Il lavoratore, quindi, **non potrà accedere al luogo di lavoro** senza la necessità di una formale comunicazione del datore di lavoro ma per disposizione legale. Il decreto n. 127/21 all'art. 3 comma 6 evidenzia come i lavoratori che si trovassero in detta circostanza (assenza green pass) "sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".

Sarà bene che l'incaricato annoti la circostanza della mancanza di green pass o semplicemente conservi la foto (screenshot) dell'**esito negativo** rilevato con la **APP Verifica C19**, ovvero raccolga una **ricevuta sottoscritta dal lavoratore** che evidenzi la circostanza e l'orario dell'allontanamento, per evitare possibili contestazioni future (si pensi al possibile caso di un lavoratore con 2 green pass di cui uno scaduto e l'altro valido e che potrebbe successivamente all'allontanamento indicare come un errore dell'incaricato detta decisione e rivendicare la retribuzione persa oppure a un lavoratore che allontanatosi dall'azienda abbia una malattia e inoltri un certificato medico).

La locuzione "**assenza ingiustificata**" presuppone ordinariamente sia la **perdita della retribuzione**, diretta e indiretta, che la possibilità di ricevere sanzioni disciplinari. Quest'ultima facoltà è preclusa al datore di lavoro in questa circostanza.

Sostituzione del lavoratore assente

In sostituzione del lavoratore assente il datore di lavoro può assumere un altro lavoratore. È consigliabile sottoscrivere con il sostituto un **contratto con scadenza determinabile** (rientro in servizio del sostituto) per evitare di trovarsi con due lavoratori che svolgano lo stesso incarico.

Se l'impresa occupa **fino a 14 dipendenti** il datore di lavoro dopo 5 giorni di assenza ingiustificata (lavoratore sprovvisto di green pass) potrà invece opporre al lavoratore, assente fino a quel momento e che, dotato di green pass chiedesse di riprendere il servizio, l'esistenza di un contratto di lavoro attivato per la sua sostituzione di durata pari a 10 giorni prorogabili per altri 10. Lo status del lavoratore in questo caso non sarebbe più di "assente ingiustificato" (avendo il green

pass avrebbe i requisiti legali per rientrare in servizio) ma di “sospeso”.

La **sospensione** è **provvedimento discrezionale del datore di lavoro** e quindi non obbligatoria.

Provvedimento che va formalizzato al lavoratore sostituito. Durante la sospensione resta precluso il diritto di ricevere la retribuzione diretta o differita.

In questo caso il contratto di lavoro con il sostituito dovrebbe prevedere una **durata minima di 10 giorni**, prorogabile per altri 10, e successivamente una scadenza correlata al rientro in servizio del lavoratore sostituito.

Controllo fisico del green pass

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche che dovranno effettuare a partire dal 15 ottobre. È pertanto lasciato alla **discrezione aziendale** la definizione di come organizzare dette verifiche, il Governo si limita a evidenziare come i controlli del green pass siano svolti prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

La disposizione normativa lascia pertanto piena libertà al datore di lavoro di definire la modalità organizzativa delle verifiche fermo restando che le stesse dovranno risultare efficaci per garantire la finalità della norma.

La **verifica “al cancello”** è la modalità più rispondente alle finalità del decreto e quella che potrebbe sfavorire comportamenti fraudolenti o comunque elusivi. Si pensi ad un lavoratore che decidesse, per motivi diversi, di astenersi dalla prestazione lavorativa senza voler ricorrere alla richiesta di ferie e permessi; gli basterebbe comunicare l'assenza del green pass per non avere alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro, ad esclusione della perdita di retribuzione. A quel lavoratore non sarebbero precluse altre attività ordinarie (come accadrebbe invece nel caso lo stesso risultasse assente

per malattia). L'unico strumento per scoraggiare tali comportamenti sarebbe imporre quanto meno la **presenza giornaliera al cancello per il controllo**.

Il datore di lavoro potrebbe invece richiedere, in modalità volontaria, la **trasmissione online** (per email o altro) del solo **QRcode del green pass** a quei lavoratori che volessero evitare file per accesso al luogo di lavoro. Detta modalità di controllo potrebbe comunque essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella al cancello.

La procedura aziendale di controllo dovrà anche prevedere **verifiche a campione** durante la giornata lavorativa anche per scongiurare il caso, non impossibile quando il green pass sia ottenuto a seguito di tampone, che la scadenza dello stesso green pass avvenga all'interno del turno di lavoro. È bene ricordare infatti come un green pass seguito a tampone, molecolare o rapido, abbia una durata oraria e non giornaliera.

Sanzioni disciplinari, sì o no?

Come evidenziato, la mancanza del green pass determina una tipologia di assenza ingiustificata non sanzionabile disciplinarmente dal datore di lavoro anche ove la stessa si prolungasse oltre quel limite previsto dai contratti collettivi per accedere al provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Ciò detto è invece opportuno sottolineare che eventuali **azioni elusive** della norma o del conseguente regolamento aziendale possano prevedere, a seconda della loro gravità e intenzionalità, conseguenze disciplinari. Si pensi al caso di un lavoratore che eludesse il controllo entrando al lavoro da un ingresso secondario e non presidiato o il caso in cui un lavoratore fraudolentemente tentasse di **falsificare il green pass**. In questi, come in possibili altri casi, la sanzione non sarebbe una conseguenza della mancanza del lasciapassare verde ma della mancata osservanza di disposizioni aziendali.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Filiere agricole e della pesca: domande di esonero contributivo entro il 6 ottobre

Con il messaggio n. 3327 del 2021 l'INPS comunica la proroga al 6 ottobre 2021 della scadenza al 30 settembre per la presentazione delle domande di esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

E' stata prorogata al 6 ottobre 2021 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di **esonero** straordinario dal **versamento dei contributi** previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, prevista dai decreti Ristori e Ristori bis e prolungata dal decreto Sostegni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore delle **imprese appartenenti alle filiere** agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio 3327 del 1 ottobre 2021, dopo la precedente scadenza che era stata stabilita al 30 settembre.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al possesso del **documento unico di regolarità contributiva** (DURC), all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e **contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle **organizzazioni sindacali** dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 01/10/2021 n. 3327

Finanziamenti

Calcola il risparmio

Acquisto auto usate: quanto conviene con gli incentivi statali

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Il 28 settembre ha aperto la piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico per la prenotazione degli incentivi per le auto usate a basse emissioni. Il contributo viene riconosciuto per l'acquisto di veicoli di classe Euro non inferiore a 6, emissioni fino a 160 g/km e con prezzo e valutazione media di mercato non superiore a 25.000 euro. Gli incentivi spettano solo in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria e si differenziano a seconda della fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista. Quanto si risparmia?

Chi

Possono beneficiare degli **incentivi** - previsti dall'art. 73-quinquies della l. n. 106/2021, di conversione del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) - le persone fisiche che acquistano un **veicolo di categoria M1** (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) usato a basse emissioni.

Cosa

Gli incentivi spettano in caso di acquisto in Italia di veicoli (categoria M1) usati di classe Euro **non inferiore a 6** e con emissioni comprese tra **0 e 160 g/km CO2**.

È possibile accedere al contributo statale:

- per gli acquisti effettuati dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
- solo per acquisti in proprio (esclusi gli acquisti in leasing);
- per i veicoli con prezzo di acquisto (Iva inclusa) e quotazione media di mercato (comprensiva di optional e Iva, ad esclusione dei costi di trasferimento, ovvero IPT, emolumenti ACI, diritti, bolli) non superiore a 25.000 euro. Il prezzo finale di vendita, dal quale andrà decurtato l'incentivo, può discostarsi dalla quotazione media ma non deve essere superiore a 25.000 euro.

Il veicolo deve essere di **prima immatricolazione in Italia** e non deve essere già stata oggetto degli incentivi previsti dalle leggi di Bilancio 2019 e 2021 (l. n. 145/2018 e l. n. 178/2020).

Come

Il contributo varia a seconda della **fascia di emissioni** del veicolo che si acquista ed è pari a:

- **2.000 euro**, per i veicoli con emissioni di CO2 da 0

a 60 g/km;

- **1.000 euro**, per i veicoli con emissioni di CO2 da 61 a 90 g/km;

- **750 euro**, per i veicoli con emissioni di CO2 da 91 a 160 g/km.

Il bonus spetta solo con **contestuale rottamazione** di un veicolo della stessa categoria:

- immatricolato prima del 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione (25 luglio 2021 - 31 dicembre 2021) superi i 10 anni dalla data di immatricolazione;
- intestato da almeno 12 mesi al soggetto acquirente o ad un familiare convivente.

Il contributo è riconosciuto solo in caso di **adesione del concessionario**, che lo recupera come credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica.

Quando

La prenotazione dei contributi deve essere effettuata dal concessionario accedendo all'area rivenditori del sito web ecobonus.mise.gov.it (previa registrazione). La piattaforma, attiva dal 28 settembre 2021, resterà **aperta fino 31 dicembre 2021**, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili, pari a 40 milioni di euro.

Calcola il risparmio

ACQUISTO AUTO FASCIA DI EMISSIONI 0-60 G/KM

Risparmio %

Si ipotizzi che il signor X il 1° ottobre 2021 abbia acquistato un'auto usata Euro 6 con emissioni **fino a 60 g/km al prezzo di 23.000 euro** (Iva inclusa) e valutazione media di mercato di 24.000 euro.

Per l'acquisto dell'auto, il signor X può beneficiare di un **contributo statale** pari a 2.000 euro.

	Senza incentivo	Con incentivo	% di risparmio
Prezzo di acquisto (Iva inclusa)	23.000 euro	23.000 euro	
Contributo statale	-	- 2.000 euro	
Prezzo finale di acquisto	23.000 euro	21.000 euro	8,7%

ACQUISTO AUTO FASCIA DI EMISSIONI 61-90 G/KM

Risparmio %

Si ipotizzi che il signor X il 28 agosto 2021 abbia acquistato un'auto usata Euro 6 con emissioni **fino a 90**

g/km al prezzo di 21.000 (Iva inclusa) e valutazione media di mercato di 22.500 euro.

Per l'acquisto dell'auto, il signor X può beneficiare di un **contributo statale** pari a 1.000 euro.

	Senza incentivo	Con incentivo	% di risparmio
Prezzo di acquisto (Iva inclusa)	21.000 euro	21.000 euro	
Contributo statale	-	- 1.000 euro	
Prezzo finale di acquisto	21.000 euro	20.000 euro	4,76%

ACQUISTO AUTO FASCIA DI EMISSIONI 91-160 G/KM

Risparmio %

Si ipotizzi che il signor X il 23 settembre 2021 abbia acquistato un'auto usata Euro 6 con emissioni **fino a**

160 g/km al prezzo di 18.000 (Iva inclusa) e valutazione media di mercato di 20.300 euro.

Per l'acquisto dell'auto, il signor X può beneficiare di un **contributo statale** pari a 750 euro.

	Senza incentivo	Con incentivo	% di risparmio
Prezzo di acquisto (Iva inclusa)	18.000 euro	18.000 euro	
Contributo statale	-	- 750 euro	
Prezzo finale di acquisto	18.000 euro	17.250 euro	4,16%

Finanziamenti

In via telematica

Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione: domande entro il 6 ottobre

C'è tempo fino al 6 ottobre 2021 per inviare le domande per il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione. Danno diritto al beneficio solo le rinegoziazioni con data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020. Ai fini della domanda di contributo, le rinegoziazioni stipulate devono essere già state comunicate all'Agenzia delle Entrate o dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2021. Entro il 6 ottobre è possibile trasmettere una nuova istanza nel caso in cui quella già inviata è stata scartata o nel caso in cui ci si accorga di aver riportato dati non corretti. L'erogazione del contributo sarà effettuata nel 2022 mediante accredito sul conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'istanza.

In scadenza il termine per la presentazione delle domande per il **contributo a fondo perduto** per la **riduzione del canone di locazione**.

Le richieste, infatti, devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate **entro il 6 ottobre 2021** (scadenza stabilita dal provvedimento di proroga del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 227358 del 4 settembre 2021).

Leggi anche Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione: le condizioni per chiederlo

Condizioni per presentare domanda

Si ricorda che il contributo:

- è destinato ai **locatori** (sia persone fisiche non titolari di partita Iva che persone fisiche o soggetti diversi titolari di partita Iva) che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021;
- i **contratti di locazione** siano di **tipo abitativo**, siano in essere alla data del 29 ottobre 2020 ed abbiano ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003;
- l'immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad **abitazione principale**.

Come presentare la domanda

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire **esclusivamente in via telematica**, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate tramite SPID, carta d'identità elettronica, Entratel/

Fisconline e carta nazionale dei servizi (percorso "Servizi per" - "Comunicare" - "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione").

Per compilare e trasmettere l'istanza, è possibile avvalersi anche di un **intermediario** (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) autorizzato ad accedere al cassetto fiscale.

Ai fini della domanda di contributo, le **rinegoziazioni** stipulate devono essere **già state comunicate** all'Agenzia delle Entrate o dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2021.

Entro il 6 ottobre 2021 è possibile trasmettere una **nuova istanza** nel caso in cui quella già inviata è stata scartata o nel caso in cui ci si accorga di aver riportato dati non corretti.

Dopo tale data e fino al 31 dicembre 2021, invece, è possibile inviare esclusivamente l'eventuale istanza di rinuncia totale e definitiva al contributo.

Contributo teorico ed effettivo

Il contributo teorico è **pari al 50%** dell'ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, con un limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Il contributo che sarà effettivamente erogato dipenderà dalle **rinegoziazioni effettivamente comunicate** entro il 31 dicembre 2021 e, se le risorse stanziare per il contributo (pari a 100 milioni di euro) sono inferiori all'ammontare complessivo dei contributi richiesti, l'Agenzia delle Entrate provvederà mediante **riparto proporzionale**, sulla base del rapporto tra l'ammontare dei fondi disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo sarà **effettuata nel 2022** mediante accredito sul **conto corrente** identificato dall'Iban indicato nell'istanza.

Nel caso il richiedente abbia indicato nell'istanza rinegoziazioni relative a contratti di locazione la cui scadenza prevista tra la data di presentazione dell'istanza e la fine dell'anno 2021 è stata prorogata o contratti che si sono risolti anticipatamente tra la data di presentazione dell'istanza e la fine dell'anno 2021, il locatore è tenuto a darne la comunicazione prevista all'Agenzia, affinché il contributo a fondo perduto possa essere rideterminato in modo corretto.

A cura della Redazione

Impresa

Interessi, sanzioni e rateizzazione dei debiti

Con la composizione negoziata misure fiscali di favore per gli imprenditori. Quali sono

di Giampaolo Provaggi - Dottore commercialista in Milano e Genova - Socio Fondatore di Gemma Provaggi De André, di Alfredo Vaccarisi - Avvocato in Milano - Senior associate di Gemma Provaggi De André

Il decreto legge n. 118 del 2021 prevede una serie di misure premiali tributarie per tutti gli imprenditori, sia commerciali che agricoli, che, versando in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ricorrano alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa. Tali misure sono: la riduzione degli interessi sui debiti di natura tributaria, la riduzione della misura minima delle sanzioni tributarie, la riduzione della metà per le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari, nonché la concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un piano di rateazione. Infine, il nuovo decreto legge definisce che condizione per l'esclusione dall'imponibilità delle sopravvenienze attive e per la deducibilità, da parte dei creditori, delle perdite su crediti è la pubblicazione nel Registro delle imprese degli accordi con i creditori.

L'art. 14, D.L. n. 118/2021, rubricato "Misure premiali", prevede **misure fiscali** di favore a **beneficio** di tutti gli **imprenditori** - sia commerciali che agricoli (e, ai sensi dell'art. 17, c. 7, del D.L. n. 118/2021, valide anche per le imprese che risultano sottosoglia di fallibilità ex art. 1, L.F.) - che, versando in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (art. 2, c. 1, D.L. n. 118/2021), ricorrano alla procedura di **composizione negoziata** della crisi.

Preliminarmente si osserva che i primi tre commi della norma riprendono pressoché integralmente quanto già previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 14/2019 (anche "CCII") ma, al contrario, l'accesso alle stesse non è subordinato, come, invece, previsto da detta disposizione, al rispetto di specifiche tempistiche/condizioni di tempestività dell'iniziativa dell'imprenditore, tassativamente individuate nell'art. 24 del CCII.

Nel caso di specie, semmai, la "coerenza temporale" è data dai principi generali relativi al nuovo istituto e quindi dal fatto che non deve sussistere lo stato di crisi o lo stato di insolvenza.

Leggi anche Composizione negoziata della crisi con gli incentivi del fisco

Nel dettaglio, l'art. 14, D.L. n. 118/2021 distribuisce elementi di favore fra i vari strumenti previsti dall'art. 11 del decreto legge. Innanzitutto, le previsioni che riguardano e richiedono l'accesso alla **composizione negoziata** ed inducono benefici nel periodo di durata della medesima, risultano essere quelle indicate di seguito.

Riduzione degli interessi sui debiti di natura tributaria

Il comma 1, reca la riduzione, nella misura legale, degli interessi sui debiti di natura tributaria per il periodo intercorrente "Dall'accettazione (n.d.r. entro 2

giorni dalla ricezione della nomina ex art. 5 comma 4 del decreto) dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'art. 11, commi 1 e 2".

Il riferimento all'art. 11, commi 1 e 2, può far ritenere che l'applicazione della misura premiale si realizzi solo in caso di **conclusione positiva** della procedura. Tuttavia, in coerenza con le finalità del decreto, la disposizione dovrebbe invece poter trovare applicazione, sempre per il medesimo periodo, e quindi fino alla conclusione dell'**attività** dell'**esperto**, anche nelle situazioni in cui, come chiarisce l'art. 18 del decreto, all'esito negativo delle trattative, indicato nella relazione finale dell'esperto, si acceda alle altre procedure di cui al comma 3 dell'art. 11.

Riduzione della misura minima delle sanzioni tributarie

Il comma 2, riguarda la riduzione alla misura minima delle "sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'Ufficio che le irroga", se il termine per il pagamento scade **dopo** la **presentazione** dell'istanza di cui all'art. 2, comma 1.

Per quanto attiene all'ambito di riferimento nel quale potrebbe operare la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 14, si ritiene che la norma possa riguardare, per esempio, le **procedure di acquiescenza** agli atti impositivi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, ovvero le **procedure di definizione** delle sole sanzioni, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997. In questi casi si dovrebbe, di conseguenza, poter applicare la indicata riduzione ad **un terzo** della sanzione al minimo edittale previsto dall'art. 14, pur senza che sia intervenuto il pagamento.

La disposizione in esame **non opera** nel caso in cui l'esperto abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto, **non sussistere** concrete **prospettive di risanamento**, con conseguente archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Inoltre, questi vantaggi vengono meno qualora si giunga al fallimento o all'accertamento dello stato di insolvenza (comma 6 dell'articolo in esame).

Riduzione della metà per le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari

Il comma 3 riporta la riduzione della metà per le sanzioni e gli interessi "sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'art. 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata" per le successive ipotesi previste dall'art. 11, commi 2 e 3.

Si nota al proposito che, non essendo previsto alcuno strumento a disciplina delle trattative con l'Ufficio in sede di composizione negoziata, stante quanto sopra, potrebbe risultare conveniente la conclusione negativa della stessa con accesso alle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 11. Ciò anche in considerazione del fatto che, come detto, si dovrebbero mantenere i benefici di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 14, ad eccezione del caso di cui al comma 6.

Concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un piano di rateazione

La misura prevista al comma 4 della disposizione riguarda la concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un piano di rateazione, fino ad un massimo di **settantadue rate mensili**, per la corresponsione "delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo".

Attenzione

Le **condizioni** per attivare l'automatismo sono:

- la **conclusione** di un contratto di cui alla, lettera a) o di un accordo di cui alla lettera b), dell'art. 11, comma 1, e la relativa pubblicazione nel registro imprese;
- la **sottoscrizione** dell'istanza di rateazione anche da parte dell'esperto che, come indica la norma "costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà".

Al medesimo comma è **precisato** che:

a) si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. In relazione a tale ultima norma, considerati gli obiettivi degli strumenti cui è abbinata la rateazione, non pare possibile applicare il comma 1-bis della stessa, che prevede, in caso di comprovato peggioramento della situazione, la

proroga della **dilazione** ottenuta; e ciò senza che sia intervenuta la decadenza. Al contrario, pare applicabile quanto previsto al comma 1-quinquies, e quindi l'**incremento** della **rateazione** fino a centoventi rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;

b) è prevista la **decadenza** dal beneficio nel caso in cui l'imprenditore depositi ricorso ai sensi dell'art. 161 della L.F. o in caso di fallimento dello stesso o accertamento dello stato di insolvenza o, ancora, per il caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla data di scadenza prefissata. Tale situazione si potrebbe verificare in caso di esito negativo delle trattative.

Il meccanismo introdotto dalla norma di cui sopra, permette di inserire nel Piano, prima dell'istanza di richiesta, la **previsione di rateazione**. Sul punto la Relazione di accompagnamento al Decreto precisa in tal senso che la disposizione contenuta al comma 4 intende favorire la rateizzazione dei debiti tributari prima che inizi la fase di riscossione.

Dal punto di vista applicativo, non viene disciplinato come avvenga l'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate in relazione alla maturazione dei benefici di cui sopra.

Esclusione dall'imponibilità di sopravvenienze attive e deducibilità di perdite su crediti

In relazione agli impatti ai fini delle imposte dirette, l'art. 14, comma 5, del decreto, risolvendo una **carenza** del Codice della crisi d'impresa (CCII), circa l'**accordo con i creditori** di cui all'art. 19 del medesimo, prevede che "Dalla pubblicazione nel registro imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Quindi: condizione per l'esclusione dall'imponibilità (parziale ove si consideri il trattamento delle eventuali perdite fiscali, degli interessi passivi eccedenti o dell'ACE) delle sopravvenienze attive che si dovesse originare dal contratto o dagli accordi, ma anche, lato creditore, per la deducibilità delle eventuali perdite su crediti, è la **pubblicazione nel Registro delle imprese** dei richiamati atti; così come anche previsto dalle norme che si rendono applicabili. Il legislatore ha, pertanto, "coperto" con la disposizione in commento le nuove procedure, compresi gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182-septies) e quelli agevolati (art. 182-novies).

La regola in esame non estende però ai nuovi istituti

il dettato dell'art. 14, c. 5 bis, D.Lgs. n. 472/1997, che esclude l'applicazione della responsabilità solidale in tema di **cessione di azienda**, così come nulla dice in tema di **IVA** ed applicabilità dell'art. 26 comma 3 bis del D.P.R. n. 633/1972. Poiché i nuovi istituti di cui all'art. 11 comma 1, lett. a) e c) non rientrano nell'ambito del R.D. n. 267/1942, né sono definiti quali procedure concorsuali, pare difficile ritenere applicabile agli stessi tale regola.

Semmai, potrebbero essere valutati come accordi sopravvenuti fra le parti, con applicazione del comma 2 dell'art. 26, naturalmente nel limite temporale dell'anno. Per le nuove tipologie di accordi di ristrutturazione,

si potrebbe operare in estensione dell'art. 182 bis L.F. Peraltro non si comprende perché, per le imposte dirette, il legislatore abbia esplicitato l'applicazione delle specifiche regole come visto retro, mentre non abbia fatto altrettanto in tema IVA; insinuando così nel lettore il dubbio che non si voglia permettere al creditore di recuperare/ridurre l'imposta non riscossa (o derivante dalla diversa obbligazione risultante dalle trattative), contrariamente a quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, più recente, fra tutte, Corte di Giustizia UE, sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/19 e sentenza 22 febbraio 2018, causa C-396/16 e Cass., 16 novembre 2020, n. 25896.

Impresa

Controllo di gestione

Profili strategici e operativi per la crescita dello studio professionale

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Il processo di pianificazione strategia di uno studio professionale si articola in diversi step: l'analisi del contesto strategico, la formulazione, l'implementazione e il mantenimento delle strategie. Per far ciò è necessario definire missione e obiettivi, analizzare il mercato e valorizzare le risorse interne, con particolare riferimento alle competenze e conoscenze distintive che favoriscono il posizionamento competitivo dello studio professionale.

Il processo di **pianificazione strategica** di uno **studio professionale** richiede una preventiva analisi dello studio stesso e delle attività che vengono svolte. Per valorizzare appieno i servizi resi da uno studio professionale occorre realizzare una corretta attività di programmazione e di controllo, realizzare una struttura che permetta un'efficiente gestione amministrativa contabile delle spese sostenute per rendere gli stessi, nonché attivare una serie di strumenti per permettano all'occorrenza di rilanciare le attività rese dallo studio, al fine di migliorarne la redditività.

Per realizzare quanto sopra, risulta indispensabile il coinvolgimento di forze interne ed esterne, che si potrebbero originare dalla combinazione di un insieme di variabili, tese a migliorare la **profitabilità**, in prima battuta, e la **liquidità**, in seconda istanza, dello studio professionale.


L'indagine sulle forze esterne e interne allo studio

professionale, in un'ottica prospettica di medio e lungo periodo, richiede l'analisi di **tre importanti prospettive**:

- la **prospettiva organizzativa**: comprende variabili quali l'assetto organizzativo, la divisione dei compiti, lo stile di comando, i sistemi operativi per l'integrazione tra differenti attività, la definizione dei processi di studio, etc.;

- la **prospettiva gestionale**: può essere a sua volta distinta in esterna o interna a seconda che i fatti gestionali coinvolgano dinamiche e soggetti esterni (clienti, fornitori, altri studi professionali, etc.) e/o interni (collaboratori, soci di studio, le pratiche a mandato e/o extra-mandato, etc.).

- la **prospettiva amministrativa-contabile**: analizza l'aspetto numerico, o meglio l'aspetto quantitativo della gestione.



Le direttrici della pianificazione strategica

Tanto premesso, occorre rilevare che il processo di pianificazione strategica di uno studio professionale si

articola nelle seguenti direttrici:

a) l'**analisi del contesto strategico**: rappresenta un passaggio obbligato da parte di chi è chiamato a

definire le strategie dello studio professionale, essendo indispensabile considerare le seguenti variabili:

- la **mission** dello studio professionale: è in questa fase che lo studio professionale deve determinare quale deve essere il suo ruolo sul mercato, ossia essere uno studio che rende servizi di tipo tradizionale-generalista o di tipo specializzato;
- gli **obiettivi**: sono strettamente correlati alla specificità dell'organizzazione dello studio in quanto stabiliscono la direzione che si intende perseguire; essi possono essere definiti per **intervalli temporali** (gli obiettivi possono essere lungo, medio e breve termine) e possono essere di diversa **natura** (reddituale, di crescita e sviluppo, sociali, etc.);
- il **mercato**: l'analisi del mercato costituisce, per lo studio professionale, un momento di grande importanza, poiché favorisce l'individuazione di **opportunità** e di **minacce** derivanti dall'interazione con soggetti

terzi. L'analisi del mercato si traduce di fatto nell'esame dell'ambito territoriale in cui lo studio è direttamente inserito e coinvolto, ed è rappresentato dai **clienti**, dai **concorrenti** diretti e indiretti, dai **fornitori**, dagli **intermediari** commerciali, dagli intermediari finanziari e dalle **banche**;

- le **risorse interne**, con particolare riferimento alle competenze e conoscenze distintive che favoriscono il posizionamento competitivo dell'impresa;

b) la **formulazione delle strategie**: l'identificazione degli obiettivi è propedeutica alla definizione di una strategia che sia funzionale al processo di creazione di valore per lo studio professionale. Il percorso di elaborazione delle strategie si articola dapprima nella definizione delle **strategie globali**, o di corporate, che riguardano l'intera struttura organizzativa, e si conclude con le **strategie di business**, funzionali e operative.



Costruire il piano strategico

Definita la strategia occorre procedere con la sua implementazione, attraverso un documento, il piano strategico, in cui vengono riportate tutte le **azioni**, o meglio le **attività**, con cui è possibile raggiungere gli **obiettivi di breve, medio e lungo periodo**.

Con la gestione strategica lo studio professionale stabilisce le interazioni, in termini di rapporti di causa-effetto, tra le diverse variabili strategiche, al fine di definire un percorso logico-sequenziale di tipo incrementale, per il conseguimento degli obiettivi aziendali coerentemente con la **mission**.

Il tutto si traduce in un **processo dinamico**, in grado di fornire in modo tempestivo la realizzazione di risposte efficienti ed efficaci al sopraggiungere di stimoli

provenienti dall'ambiente esterno e interno, tenuto conto delle risorse disponibili.

Affinché il processo correlato alla gestione strategica possa garantire il miglioramento dei risultati della struttura, un importante **ruolo** deve essere assegnato ai soggetti operanti nell'organizzazione dello studio professionale, i quali devono essere sensibilizzati e stimolati attraverso processi di apprendimento continuo, in virtù del quale si avrà la possibilità di arricchire il patrimonio di conoscenze e competenze.

Per costruire un piano strategico dinamico, affidabile e resiliente è necessario dotarsi di strumenti completi, flessibili e che siano progettati per interpretare su misura le esigenze di business dello studio.

Genya Studio è la soluzione ideale per il controllo di

gestione e la pianificazione strategica:

- le funzionalità di consuntivazione integrate alla parcellazione e al controllo di gestione consentono di analizzare le redditività globale di ogni cliente e l'andamento del fatturato;
- permette l'analisi della profittabilità dei servizi e del dettaglio di ogni attività, consentendo al professionista

di risparmiare tempo per dedicarsi ad altro;

- il sistema di analisi dei tempi di lavoro e delle scadenze fornisce un quadro completo di tutte le attività contabili/fiscali e un costante monitoraggio della marginalità di ogni lavoro fatto per ciascun cliente.

Vuoi scoprire di più? Visita la pagina <https://bit.ly/2WAFLjr>

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.